Istituti di Soggiorno "San Gregorio"
Via dei Capuccini, 2 – 31049 Valdobbiadene (TV)
Tel. 0423 9778 – Fax 0423 976093
www.istitutisangregorio.it
istitutisangregorio@pec.it
protocollo@istitutisangregorio.it
C.F. 83003170269 – P.IVA 01550560260

CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI LEGNO CIPPATO PER L'ALIMENTAZIONE DELLA CALDAIA A BIOMASSA VEGETALE NONCHÉ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SMALTIMENTO DEI PRODOTTI DA COMBUSTIONE – CIG: AO3F58961C

TRA LE PARTI

AFFIDANTE: Istituti di soggiorno per anziani San Gregorio di Valdobbiadene (C.F. 83003170269 e P.I. 01550560260), nella persona del Segretario Direttore dott. Mauro Volpato, di seguito anche Acquirente

E

AFFIDATARIA: Ecodolomiti Srl, con sede legale in Agordo (BL), via Parech n. 72, C.F. e P.I. 01022780256, nella persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito anche Fornitore

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1: oggetto della fornitura

Il contratto ha per oggetto la fornitura di cippato di legno vergine di abete in classe A2, che verrà impiegato come combustibile per la caldaia a biomassa collocata nell'apposito locale all'interno della sede dell'Ente in Valdobbiadene (TV), via Roma n. 38.
La Fornitrice, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che il materiale fornito è biocombustibile solido, come individuato dall'Allegato X alla parte V del D.lgs. n. 152/2006.
Costituisce altresì oggetto del contratto il servizio di gestione dello smaltimento dei prodotti della combustione presso discarica autorizzata.

Art. 2: condizioni della fornitura

Il cippato fornito dovrà appartenere alla classe A2, secondo la normativa ISO 17225-4.
Il Fornitore provvederà in autonomia alla fornitura del materiale. Si impegna, in ogni caso, a consegnare il carico di cippato entro 72 ore da eventuale richiesta formulata da personale incaricato dell'Ente.
Qualora l'Amministrazione ritenga che il materiale consegnato non sia idoneo, potrà rifiutare lo scarico presso la propria sede e disporne la restituzione all'opificio del Fornitore, con spese di trasporto a carico di quest'ultimo.
Si considera "non idoneo" il materiale difforme rispetto alle condizioni contrattuali e ai requisiti derivanti dalla normativa vigente in materia.
La biomassa non potrà contenere inerti (terra, sabbia, pietre, ecc.), impurità (es. residui di pesticidi, residui di solventi, parti metalliche, ecc.) o altro materiale che non sia derivato esclusivamente dalla lavorazione del cippato.
Eventuali danni provocati da corpi estranei contenuti nel legname fornito saranno integralmente addebitati al Fornitore.

SAN GREGORIO
ISTITUTI DI SOGGIORNO

Istituti di Soggiorno "San Gregorio"
Via dei Capuccini, 2 – 31049 Valdobbiadene (TV)
Tel. 0423 9778 – Fax 0423 976093
www.istitutisangregorio.it
istitutisangregorio@pec.it
protocollo@istitutisangregorio.it
C.F. 83003170269 – P.IVA 01550560260

Qualora sopraggiunga una causa di forza maggiore che renda impossibile, anche solo in parte, la consegna del cippato, il Fornitore ne darà immediata comunicazione all'Amministrazione.

Art. 3: corrispettivo
Relativamente alla fornitura, il corrispettivo viene concordato "a misura", per un importo pari a 39,00 €/MWh.
Il criterio adottato per la determinazione del prezzo è il "Megawattora (MWh)", inteso come quantità oraria di energia (prodotta dal generatore di calore) erogata all'edificio e contabilizzata attraverso apposita apparecchiatura di misurazione (contacalorie).
Stimando un consumo annuo di 1.350 MWh, si presume una spesa annua di € 52.650,00 oltre IVA al 10%.
Si specifica che detta previsione è priva di effetto vincolante per la Committente, a carico della quale dovranno essere conteggiati i MWh effettivamente prodotti durante il periodo di vigenza contrattuale.
Relativamente alle prestazioni di gestione dello smaltimento dei prodotti della combustione, il costo è pari a € 8.600,00 l'anno, oltre oneri della sicurezza pari a € 100,00 e IVA.

Art. 4: durata
Il presente contratto ha efficacia retroattiva dal mese di novembre 2023 e fino al 31/05/2025, fatte salve eventuali modifiche della scadenza contrattuale ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 5: pagamenti
La fatturazione avverrà con cadenza mensile, sulla base delle letture del contatore di produzione eseguite in contraddittorio.
Le spettanze dell'Affidataria verranno liquidate a mezzo bonifico bancario entro trenta giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica, previa verifica, da parte dell'Ente, della regolarità dell'esecuzione.
Ogni fattura dovrà riportare:
- il codice identificativo di gara (CIG): AO3F58961C
- il codice univoco ufficio: UF8LL5.

Art. 6: obblighi dell'affidataria relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L'Affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'odierna fornitura, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Art. 7: penalità
Dopo due irregolarità notificate a mezzo PEC, sarà facoltà della Committente applicare la penalità di € 100,00 per ogni condotta difforme da quanto previsto dalle presenti condizioni o dalle disposizioni normative vigenti.
La penale, una volta accertata, sarà comunicata per iscritto all'operatore e il relativo importo sarà detratto dal corrispettivo dovuto.
In alternativa all'applicazione della sanzione, la Committente potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa a norma dell'art. 1456 c.c.

SAN GREGORIO
ISTITUTI DI SOGGIORNO

Istituti di Soggiorno "San Gregorio"
Via dei Capuccini, 2 – 31049 Valdobbiadene (TV)
Tel. 0423 9778 – Fax 0423 976093
www.istitutisangregorio.it
istitutisangregorio@pec.it
protocollo@istitutisangregorio.it
C.F. 83003170269 – P.IVA 01550560260

Art. 8: obbligo di assicurazione
L'Affidataria assume a proprio esclusivo carico, con totale manleva dell'Ente, ogni responsabilità sia in caso di infortuni, sia in caso di danni arrecati all'Ente o a terzi, derivanti o comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Qualora la medesima non provvedesse al risarcimento o alla riparazione del danno arrecato, la Committente si riterrà libera di agire per il ristoro di ogni diritto, con aggravio di spese a totale carico del Fornitore.
Con la sottoscrizione del presente contratto l'operatore dichiara di essere in possesso delle necessarie garanzie assicurative in relazione all'attività svolta.

Art. 9: obblighi derivanti dai rapporti di lavoro del Fornitore
Il Fornitore si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, garantendo condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili, rendendosi responsabile di ogni relativa violazione.
L'Affidataria è tenuta a garantire la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato per l'espletamento del servizio in epigrafe, nonché a fornire i DPI necessari e la tessera di riconoscimento.
La violazione della citata normativa sarà causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con diritto di risarcimento di ogni eventuale danno.

Art. 10: variazioni contrattuali
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, aumentare, diminuire o modificare le prestazioni richieste, entro un valore massimo di un quinto del valore dell'affidamento, senza che l'Affidataria possa pretendere la risoluzione del contratto.
Le parti concordano la possibilità di modificare il presente contratto qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 11: risoluzione
Fatto salvo quanto disposto nel precedente articolo 7, l'Ente si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, *ex* art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giusta causa
- perdita da parte dell'affidataria della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione
- motivi di interesse pubblico
- negli altri casi previsti dal presente contratto.

Rimane in ogni caso impregiudicata per l'Ente la richiesta di ristoro di ogni eventuale pregiudizio.
Risolto il contratto, l'operatore non può vantare alcun indennizzo, salvo soltanto il pagamento delle prestazioni già correttamente eseguite, previa verifica da parte dall'Amministrazione.

Art. 12: recesso unilaterale
È facoltà della Committente recedere dal contratto, in qualsiasi momento, mediante preavviso di 30 giorni a mezzo PEC, nelle modalità previste dall'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023.

SAN GREGORIO
ISTITUTI DI SOGGIORNO

Istituti di Soggiorno "San Gregorio"
Via dei Capuccini, 2 – 31049 Valdobbiadene (TV)
Tel. 0423 9778 – Fax 0423 976093
www.istitutisangregorio.it
istitutisangregorio@pec.it
protocollo@istitutisangregorio.it
C.F. 83003170269 – P.IVA 01550560260

L'Affidataria avrà comunque diritto a percepire le somme spettanti per le prestazioni rese sino a quel momento, esclusa ogni altra forma di indennizzo per spese e/o mancato guadagno.

Art. 13: subappalto e divieto di cessione del contratto
Il ricorso al subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni dettate all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. 14: trattamento dei dati personali
I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo UE/2016/679 e del D.lgs. n. 101 del 10/08/2018.
Titolare del trattamento dei dati è l'IPAB Istituti San Gregorio.

Art. 15: controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente contratto, che non possa essere definita con accordo bonario, è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

Art. 16: spese, imposte e tasse
Sono a completo ed esclusivo carico dell'Affidataria tutte le spese, imposte e tasse relative e conseguenti alla presente convenzione.
La registrazione in caso d'uso è a carico della parte richiedente.

Art. 17: rinvio a norme
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia, al codice civile, nonché al codice dei contratti pubblici.

ISTITUTI SAN GREGORIO	**ECODOLOMITI SRL**
Il Segretario Direttore	Legale rappresentante pro tempore
dott. Mauro Volpato	
(Firmato digitalmente)	*(Firmato digitalmente)*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, con particolare riferimento all'accettazione, dichiaro di aver letto, accettato e approvato le pattuizioni contenute negli artt. 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 15.
Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001, l'affidataria, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a *ex* dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell'Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ECODOLOMITI SRL
Legale rappresentante pro tempore
(Firmato digitalmente)

Riproduzione informatica di un documento firmato digitalmente e conservato nei nostri archivi